

Edizione di lunedì 27 febbraio 2017

CONTENZIOSO

[La notifica nelle mani del portiere non è sempre valida](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La cessione dell'autovettura in leasing](#)

di Sandro Cerato

CONTROLLO

[Completato il rinnovamento del quadro normativo della revisione legale](#)

di Fabio Landuzzi

ADEMPIMENTI

[Agenzie viaggi: adempimenti per l'avvio attività](#)

di Giulio Benedetti

AGEVOLAZIONI

[Entro il 20 marzo l'istanza del credito d'imposta "videosorveglianza"](#)

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

La notifica nelle mani del portiere non è sempre valida

di Luigi Ferrajoli

Con la recente [**sentenza n. 3595 depositata in data 10 febbraio 2017**](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla **legittimità della notifica della cartella o dell'avviso di accertamento eseguita dall'ufficiale giudiziario direttamente nelle mani del portiere** presso il domicilio fiscale della società destinataria.

In particolare, l'oggetto della controversia riguardava la **notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento** per Iva ed Ires inerenti l'annualità 2005.

La ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica dell'avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la medesima decisione veniva confermata in sede di appello dalla CTR della Lombardia, **sulla base del presupposto che la notifica della cartella era stata preceduta dalla notifica dell'atto impositivo prodromico**, avvenuta regolarmente tramite il messo comunale che aveva consegnato il plico **nelle mani del custode**, presso il domicilio fiscale del liquidatore della società.

La contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, **rilevando l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso**, nonché eccependo la violazione degli [**articoli 139**](#) e [**145 c.p.c.**](#).

Nello specifico, la società sosteneva che la CTR non avesse adeguatamente motivato la propria decisione sia in **ordine alla mancata esplicitazione da parte dell'Ufficiale** delle informazioni assunte circa l'irreperibilità della società, sia in ordine al **mancato reperimento del liquidatore o di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto notificato**, ai sensi dell'[**articolo 139 c.p.c.**](#), presso l'immobile sito in Milano, dove appunto il messo comunale aveva consegnato l'atto a mani del custode.

Non solo, secondo la contribuente **la CTR non avrebbe correttamente applicato le norme relative alla notificazione degli atti a mani del portiere dello stabile**, in quanto nel caso in esame la relata di notifica sarebbe carente delle ricerche eseguite dall'Ufficiale con riguardo sia al destinatario sia agli altri soggetti legittimati alla ricezione, ex [**articolo 139 c.p.c.**](#)

La Corte di Cassazione, pertanto, **è stata chiamata a valutare la legittimità della notifica della cartella di pagamento direttamente nelle mani del portiere**.

Nel caso *de quo*, dall'esame della relata di notifica risultava che **la notificazione dell'atto impositivo era avvenuta mediante consegna del plico direttamente al custode dello stabile**, ove risiedeva il liquidatore, senza rispettare l'ordine preferenziale delle persone abilitate a ricevere la notifica dell'atto, stabilito dall'[**articolo 139 c.p.c.**](#)

Sotto tale profilo, la Suprema Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (**Cassazione 22151/2015**), **ha rilevato la fondatezza delle eccezioni avanzate dalla contribuente**.

Nello specifico la Corte ha precisato che: *"in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'articolo 139 c.p.c, comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata"*.

Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale aveva trascurato l'aspetto fondamentale del contenuto della relata di notificazione, **limitandosi a considerare regolare la consegna del plico nelle mani del portiere**, stante il successivo invio dell'avviso a mezzo raccomandata al destinatario per renderlo edotto della notificazione *de qua*.

Sennonché tale avviso **nel caso di specie non aveva portato a conoscenza del destinatario la notificazione del plico** e neppure l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto in giudizio alcuna prova a sostegno della legittimità di tale notifica.

Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in **esame, la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione eseguita nelle mani del portiere: ha quindi accolto il ricorso proposto dalla società contribuente e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della contribuente**.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La cessione dell'autovettura in leasing

di Sandro Cerato

Nella realtà aziendale di tutti i giorni, l'utilizzo del contratto di *leasing* quale strumento di finanziamento per l'acquisto di beni strumentali è oramai una prassi più che consolidata. In tal senso il ruolo da protagonista lo riveste senza dubbio **l'autovettura**, "classico" bene per il quale **l'utilizzo del leasing risponde a logiche di semplicità e duttilità**.

Tuttavia, dal punto di vista fiscale, per tali beni il **contratto di leasing** pone sempre questioni critiche, soprattutto laddove si decida di cedere l'auto – nel corso del contratto – prima del riscatto finale, in tal caso si deve procedere tramite la cessione del contratto.

A tale proposito, un primo aspetto riguarda la **quantificazione della sopravvenienza attiva imponibile ex articolo 88 comma 5 del Tuir**, considerando che la **deduzione dei canoni di leasing è avvenuta in misura limitata**, conformemente a quanto previsto dall'[articolo 164 del Tuir](#). Inoltre, ci si deve chiedere se **l'anticipata estinzione del leasing**, per effetto della cessione del relativo contratto, sia produttiva di effetti in ordine alla spettanza della deducibilità, seppur limitata, dei canoni corrisposti fino alla cessione dalla società cedente.

Relativamente alla prima questione, come detto, nel caso in cui **l'impresa utilizzatrice ceda il contratto di leasing**, ai sensi dell'[articolo 88 comma 5 del Tuir](#), essa realizza una **sopravvenienza attiva imponibile in misura pari al valore normale del bene alla data di cessione del contratto**.

Come chiarito dalla [circolare AdE 108/E/1996](#) (quesito 6.11), ai fini della **determinazione della sopravvenienza attiva**, il predetto valore normale va diminuito del valore attualizzato dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione del contratto.

Quando **l'oggetto del contratto di leasing ceduto è un'autovettura** che rientra nell'ambito di applicazione dell'[articolo 164 del Tuir](#), si rendono necessarie alcune ulteriori considerazioni.

Tale disposizione, infatti, contiene alcune **limitazioni al riconoscimento fiscale del costo sostenuto** per l'acquisto dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio d'impresa o arte e professione. Coerentemente, il comma 2 di tale articolo precisa testualmente che *"ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato"*.

Lo spirito della riportata disposizione è quello di evitare un'ingiusta penalizzazione nella determinazione di un componente reddituale positivo laddove i componenti negativi precedentemente dedotti abbiano sofferto di alcune limitazioni quantitative.

Nel caso di **cessione del contratto di leasing avente per oggetto un'autovettura** ci si pone il dubbio se tale criterio di proporzionalità (riferito alla percentuale di deducibilità dei canoni di *leasing*) possa trovare applicazione anche ai **fini del calcolo della sopravvenienza attiva** di cui all'[articolo 55 comma 3 del Tuir](#), posto che in tale contesto non sussiste alcuna esplicita previsione da parte del legislatore. Ragioni di coerenza normativa, tuttavia, farebbero propendere in senso favorevole, anche se ad oggi non risultano prese di posizione ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, se non in relazione all'ipotesi di **cessione dell'autovettura, ma successivamente al riscatto della stessa**: nel qual caso è necessario tener conto dei canoni dedotti al fine di determinare la plusvalenza tassabile ([circolare AdE 47/E/2008](#)).

Per quanto riguarda i **canoni di leasing già dedotti in passato**, il MEF, nella [risoluzione 183/E/2000](#), rispondendo ad uno specifico quesito riguardante il **riscatto anticipato del bene prima del decorso del periodo minimo** sopra indicato, ha precisato che l'espressione "**durata del contratto**", prevista dall'[articolo 102 del Tuir](#), "deve intendersi riferita alla durata del contratto **prevista e non a quella effettiva**". Si ritiene, pertanto, che tale interpretazione possa essere estesa anche all'ipotesi di **cessione del contratto**, poiché anche in tal caso deve essere applicabile il principio esposto, secondo cui rileva la durata prevista **contrattualmente e non quelle effettiva**; consegue che, se la durata prevista rispetta il dettato dell'[articolo 102 del Tuir](#), **non vi è nessun motivo per disconoscere la deduzione dei canoni** corrisposti dal cedente prima della cessione del contratto.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

CON GIOVANNI VALCARENghi

Milano



CONTROLLO

Completato il rinnovamento del quadro normativo della revisione legale

di Fabio Landuzzi

Con l'emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – avvenuta il 21 luglio 2016 – del **D.Lgs. 135/2016**, che ha modificato il D.Lgs. 39/2010, per via del recepimento della [Direttiva 2014/56/UE](#) (a sua volta diretta a modificare la [Direttiva 2006/43/UE](#)), e con l'approvazione del [Regolamento 537/2014/UE](#), può dirsi completato il **percorso di rinnovamento** del corpo normativo e regolamentare della **revisione legale dei conti**.

Le **principali novità** introdotte dai provvedimenti succitati attengono ai seguenti ambiti della disciplina della revisione legale:

- **rafforzamento** della disciplina relativa all'**indipendenza del revisore**, che è stata realizzata mediante modifiche all'[articolo 10 del D.Lgs. 39/2010](#). Fra le novità più significative vi sono: l'ampliamento delle regole sull'indipendenza a tutte le **persone in grado di influenzare l'esito della revisione**; il **periodo** in cui le regole devono essere rispettate, che corrisponde a tutto il periodo di esecuzione della revisione; la **nozione di "rete"** dell'impresa di revisione, molto rilevante nella valutazione dei rischi di compromissione dell'indipendenza; l'indicazione di **limiti di tempo** (un anno) in merito alla possibilità di instaurare taluni rapporti di lavoro fra la società oggetto di revisione e l'impresa di revisione e le sue persone che hanno partecipato alla revisione;
- **aggiornamento del contenuto della relazione di revisione** (che non si applica però ai bilanci 2016): in particolare, la relazione del revisore non si limiterà più ad un solo giudizio di coerenza della **relazione sulla gestione** con il bilancio d'esercizio, ma dovrà concernere anche la **conformità alla legge** di questo documento. La relazione di revisione dovrà contenere così una dichiarazione in merito alla identificazione di **errori significativi commessi nella relazione sulla gestione**. Inoltre, si aggiunge anche una **dichiarazione riguardo ad eventuali incertezze significative** relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare **dubbi significativi** sulla capacità della società di operare in condizioni di **continuità aziendale**. Infine, un *focus* particolare viene dedicato alle **informazioni aggiuntive** che dovranno essere incluse nelle **relazioni di revisione degli Enti di interesse pubblico (EIP)**;
- definizione di un **nuovo perimetro degli EIP**, a cui sono dedicate **regole speciali** per la revisione legale. Il nuovo assetto regolamentare circoscrive, rispetto al precedente, il novero degli EIP alle sole società **emittenti valori mobiliari quotati** in mercati regolamentati italiani ed europei, alle **banche**, alle **assicurazioni** e riassicurazioni. Inoltre, per le società che appartengono a **gruppi in cui sono presenti EIP**, si applica

loro la **disciplina comune** salvo l'eccezione di **non poter affidare la revisione legale al collegio sindacale** (sindaco unico);

- per gli **EIP** viene compiuto un incisivo intervento sulla **struttura dei corrispettivi della revisione**, inserendo l'obbligo di rispettare un determinato **equilibrio tra i corrispettivi** previsti per la revisione e quelli riferiti a **servizi diversi** forniti dall'impresa di revisione all'EIP o al suo gruppo di appartenenza. In particolare, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, i corrispettivi riferiti ai servizi diversi resi dall'impresa di revisione (parrebbero non includersi quelli prestati da altre imprese del suo *network*) devono essere limitati al **70% della media dei corrispettivi pagati per la revisione** degli ultimi tre esercizi; tale limite non si applica per le **attività obbligatorie ex lege**. Analogamente, viene introdotto un limite (15%) dei corrispettivi pagati per la revisione da un EIP rispetto al totale dei ricavi del revisore;
- **limitazione dei servizi diversi prestati agli EIP.** Il [Regolamento 537/2014/UE](#) esclude che il revisore, e le imprese della sua rete, possano prestare ad un EIP oggetto della sua revisione, e delle sue controllanti e controllate, alcuni servizi fra cui: preparazione di **moduli fiscali**, assistenza in caso di **verifica fiscale**, **calcolo delle imposte**, **consulenza fiscale**, contabilità, gestione **contabilità** del personale, valutazioni, **servizi legali**, ecc.;
- viene poi introdotta una **nuova categoria di soggetti**, gli **Enti a regime intermedio (ERI)** in cui confluiscono quelle imprese che, in precedenza, erano categorizzate come EIP: a questi soggetti viene dedicata una disciplina più stringente di quella ordinaria, ma comunque meno restrittiva di quanto non sia quella prescritta per gli EIP. Anche l'incarico di **revisione degli ERI ha durata di 9 anni**, e non può essere rinnovato se non sono trascorsi 4 anni dalla cessazione. Anche per gli ERI **valgono le limitazioni** ai corrispettivi ed alla prestazione di servizi diversi dalla revisione.

Infine, per quanto riguarda gli **incarichi di revisione di EIP in corso** al 17 giugno 2016 – data di entrata in vigore del [Regolamento 537/2014/UE](#) – si prevede che la nuova normativa entri in vigore nel primo esercizio successivo (di norma, quindi, per **l'esercizio 2017**). Un tema assai rilevante è perciò quello della **interruzione dei servizi diversi**, ora incompatibili se riferiti a EIP, perché ciò dovrebbe avvenire appunto con effetto 1 gennaio 2017.

Master di specializzazione

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Agenzie viaggi: adempimenti per l'avvio attività

di Giulio Benedetti

Le **agenzie viaggi e turismo** sono caratterizzate da norme e **adempimenti specifici** in relazione all'attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Sin dalla fase di costituzione ed avvio dell'attività, infatti, è necessario rispettare determinati requisiti ed obblighi di legge: la norma di riferimento a livello nazionale è il **D.Lgs. 79/2011, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo**, il quale determina le definizioni ed i principi generali, demandando poi alle regioni gli adempimenti specifici. Successivamente, queste rinviano alle diverse città metropolitane o ai diversi comuni le attività per la verifica dei requisiti ed il rilascio delle licenze.

L'attività di agenzia viaggi e turismo, infatti, è soggetta al **rilascio di apposita licenza**, la quale ad oggi è rappresentata dalla ricevuta di deposito della **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) all'amministrazione competente, contenente in allegato tutti i documenti necessari: l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione.

Analizziamo ora tutti gli adempimenti e i requisiti necessari per poter avviare una attività di agenzia viaggi e turismo.

Scelta della forma giuridica ed iscrizione in CCIAA e AdE

Per quanto riguarda la **forma giuridica** non vi sono vincoli di sorta e l'attività può essere avviata sotto forma di ditta individuale, società di persone o società di capitali.

Nel caso di costituzione di società, si consiglia di porre particolare attenzione **all'oggetto sociale**: alcune regioni (come ad esempio la regione Lazio) richiedono che sia presente uno **specifico oggetto** come esplicitato in apposita legge regionale. Si consiglia quindi di accertarsi di questa eventualità prima di sottoscrivere l'atto notarile.

In fase di iscrizione in **Camera di commercio** l'impresa (ditta individuale o società) verrà inserita come **"inattiva"** in quanto è assolutamente necessario, per la pratica di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), essere in possesso di numero REA e codice iscrizione in CCIAA: solo in un secondo momento, una volta inoltrata la SCIA all'amministrazione competente, sarà possibile comunicare **l'avvio attività**.

In questa fase verrà anche effettuata l'iscrizione in **Agenzia delle Entrate**, con rilascio della

partita Iva, e la scelta del codice **ateco: 79.11.00** per l'attività di agenzia viaggi o **79.12.00** per l'attività di *tour operator*.

Il codice 79.11.00 identifica l'attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, *tour*, servizi di trasporto e alloggio, fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura; mentre il codice 79.12.00 identifica l'attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici venduti da agenzie di viaggio o direttamente dai *tour operator*.

Inoltro della SCIA

L'esercizio delle attività è soggetto alla preventiva presentazione di una **SCIA** su modello comunale: è quindi necessario verificare il modello approvato dal **comune competente per territorio**.

Il modello deve contenere una serie di informazioni e riferimenti ad **allegati obbligatori**, come definiti dalla norma nazionale sopra citata e dalle eventuali norme regionali che possono fissare ulteriori requisiti o specificità.

Denominazione o ragione sociale

Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in **inganno il consumatore** sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. È vietato l'uso di parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ([articolo 18, comma 5, D.Lgs. 79/2011](#)).

L'ente preposto ai controlli è tenuto a **verificare che la denominazione** prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane: a tal fine è opportuno verificare sull'apposito sito *internet* www.infotrav.it – la banca dati nazionale delle agenzie viaggi presenti sul nostro territorio, curata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – che il nome scelto per l'agenzia in apertura non sia già presente, nemmeno in forme simili o assimilabili.

Alcune città metropolitane o comuni (ad esempio Roma, invece non Milano) richiedono che il nome sia preventivamente **"prenotato"** con apposita domanda a mezzo PEC, e solo successivamente all'accettazione della prenotazione venga inoltrata la SCIA.

Polizza assicurativa RC obbligatoria

Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue **polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti** con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti ([articolo 19, D. Lgs.](#)

[79/2011\).](#)

I massimali varieranno a seconda della modalità di svolgimento dell'attività (vendita diretta al pubblico – cosiddetta “**licenza A**” – oppure senza vendita diretta al pubblico – cosiddetta “**licenza B**” – oppure entrambe – cosiddetta “**licenza A+B**”).

Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del **premio**, nonché i **massimali** di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

Annualmente l'agenzia viaggi invierà all'ente competente per territorio la documentazione comprovante **l'avvenuta copertura assicurativa** dell'attività autorizzata per l'anno successivo.

Cauzione o deposito

In diverse regioni (ad esempio in Lombardia, ma non in Piemonte) era inoltre obbligatorio il versamento di apposito **deposito cauzionale o polizza fideiussoria alternativa**, del valore determinato da ogni singola regione (tendenzialmente pari ad euro 20.000).

Questo deposito cauzionale aveva la funzione di copertura di eventuali versamenti dovuti per sanzioni o azioni disciplinari o importi non versati.

Oggi tale adempimento è stato **soppresso**.

Direzione tecnica

Ogni agenzia viaggi o *tour operator* deve nominare un **direttore tecnico** ([articolo 20, D.Lgs. 79/2011](#)), cioè un soggetto esplicitamente **preposto alla conduzione dell'attività tecnica**, e quindi con precise responsabilità relativamente alla gestione tecnica delle operazioni svolte (solo tecnica, quindi non amministrativa o legale o di rappresentanza).

Il direttore tecnico è quindi una figura completamente diversa da quella dell'amministratore della società (ma che può essere ricoperta anche dallo stesso amministratore) con caratteristiche e responsabilità ben precise.

La norma di riferimento è la **L. 217/1983**, la quale prevede il possesso di determinati **requisiti professionali** (conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi; conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; conoscenza di almeno due lingue straniere).

In particolare, i requisiti professionali sono fissati da apposito decreto ministeriale e i registri dei direttori tecnici sono tenuti ed aggiornati dalle varie regioni, mentre gli esami abilitanti vengono organizzati dalle province (città metropolitane).

Caratteristica fondamentale che deve possedere ogni direttore tecnico è quella di svolgere con carattere di **continuità ed esclusività** la propria attività: diverse, però, sono le limitazioni poste dalle varie regioni.

In alcune, infatti, il rapporto deve essere di **esclusività** con una ed una sola agenzia viaggi (Lombardia), in altre (Veneto) è concesso che, in caso di affiliazione commerciale (tipicamente i *network*), il direttore tecnico dell'affiliante rivesta la funzione di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi affiliata.

Conseguentemente la **forma di collaborazione** con il direttore tecnico **non ha vincoli particolari**: può essere sia di lavoro autonomo che di collaborazione/lavoro dipendente: è però necessario porre attenzione alle richieste di determinati enti che impongono l'assunzione con contratto di lavoro registrato (vedi ad esempio il comune di Milano).

Disponibilità dei locali

Infine, per attività non *online*, è necessario avere la **disponibilità dei locali** ove viene svolta l'attività aperta al pubblico, con deposito unitamente alla SCIA di copia del contratto di locazione, o di comodato, o di rogito di acquisto in caso di proprietà, oltre alla chiara separazione da ogni altra attività economica (non è quindi possibile la condivisione dei locali con altre attività che possano ingenerare confusione nei clienti). Molti enti richiedono anche che sia predisposta adeguata documentazione comprovante il rispetto di determinati requisiti aero/illuminanti attraverso apposita relazione vistata da tecnico competente in materia.

Ulteriore documentazione

Infine, sono diverse e molteplici le richieste che le diverse città metropolitane o comuni richiedono per l'avvio dell'attività: alcuni (ad esempio Roma) richiedono certificato di **possesso del dominio internet** con il quale verrà svolta l'attività, per le agenzie di viaggi *online* o il versamento di una **tassa di concessione regionale annuale**; altri (ad esempio Milano) non accettano SCIA presentate via PEC ma solo ed esclusivamente in forma **cartacea**; altri comuni richiedono il deposito degli **orari di apertura** dell'agenzia viaggi.

Si consiglia quindi di accertarsi, visitando gli appositi siti *internet* istituzionali, degli eventuali adempimenti specifici richiesti da ogni comune/città metropolitana.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Entro il 20 marzo l'istanza del credito d'imposta “videosorveglianza”

di Luca Mambrin

L'[articolo 1 comma 982 della L. 208/2015](#) ha introdotto un **nuovo credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche** che hanno sostenuto, nel corso del 2016, **spese**:

- per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
- connesse alla stipula di contratti con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Il D.M. del 6 dicembre 2016 definisce i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Ai sensi dell'[articolo 2 del D.M. 6 dicembre 2016](#) l'agevolazione spetta alle **persone fisiche** per le **spese sostenute nell'anno 2016** in relazione ad **immobili non utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo**. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, **il credito d'imposta determinato spetta nella misura del 50%**. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta dovrà essere inviata in **via telematica**, un'istanza dove deve essere indicato l'importo delle **spese agevolabili** sostenute nell'anno 2016: il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017](#) ha stabilito il contenuto dell'istanza, le **modalità** e i **termini** di presentazione. L'istanza dovrà contenere i seguenti dati: **il codice fiscale del beneficiario**; **il codice fiscale del fornitore** del bene o del servizio acquistato; **il numero, la data e l'importo delle fatture** relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, l'istanza di attribuzione del credito d'imposta deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato**. La compilazione dell'istanza e la sua trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il **software** denominato **“Creditovideosorveglianza”**, disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento viene poi specificato che è consentita la presentazione di un'unica **richiesta che deve contenere** i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Nell'ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, **sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata** che sostituisce e annulla le precedenti domande. L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate dal **20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017**. L'Agenzia, sulla base del rapporto **tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare**

del credito d'imposta complessivamente richiesto, deve determinare la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale sarà comunicata con uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il **31 marzo 2017**. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta 2016** ed è utilizzabile: in compensazione con **modello F24**, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (esclusivamente per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo).

L'eventuale ammontare del credito d'imposta **non utilizzato** potrà essere **fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale**.

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. L'[articolo 5 del D.M. 6 dicembre 2016](#) prevede infine che l'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolaione **sia in tutto o in parte non spettante**, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#).

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)